Allegato A

DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI TARIFFARI DIFFERENZIATI AGLI STABILIMENTI TERMALI ACCREDITATI

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dagli enti del Servizio sanitario regionale all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle Aziende termali, alcuni cicli di cura erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario (fangoterapia, fango balneoterapia, balneoterapia, irrigazioni vaginali con bagno, terapie inalatorie e terapia idropinica) sono ordinate, come individuate nell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali adottato ai sensi dell'art. 4 della l. 323/2000, in quattro differenti livelli tariffari e, precisamente: Tariffa unitaria Livello Super; Tariffa Livello I; Tariffa Livello II; Tariffa Livello III; Tariffa Livello IV.

Le tariffe relative agli altri cicli di cura sono stabilite con un importo unitario per tutti gli Stabilimenti termali.

I livelli tariffari I, II, III e IV non attengono allo Stabilimento termale unitariamente inteso ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione allo Stabilimento termale del livello tariffario è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla seguente tabella:

PUNTEGGI MINIMI COMPLESSIVI CUI E' SUBORDINATA L'ATTRIBUZIONE DI CIASCUN LIVELLO TARIFFARIO

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	I	200
	II	145
	III	< 145
FANGOBALNEOTERAPIA	I	200
	II	145
	III	< 145
BALNEOTERAPIA	I	165
	II	130
	III	<130
STUFE O GROTTE	I	175
	II	145
	III	< 145
TERAPIA INALATORIA	I	140
	II	110
	III	< 110
TERAPIA IDROPINICA	I	170
	II	125
	III	< 125

Il suddetto punteggio minimo è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione e quelli assegnati ai requisiti attinenti all'organizzazione ed alla qualificazione complessive dello Stabilimento termale interessato come descritti nei successivi paragrafi.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello II, comporta l'attribuzione automatica del livello tariffario III. Il livello tariffario IV è attribuito quando non venga conseguito alcun punteggio.

Il livello tariffario Super attiene allo Stabilimento termale unitariamente inteso e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli.

1. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Con riferimento al ciclo di cura "*fango e doccia c.d. di annettamento*" la valutazione è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) disponibilità, nell'ambito dello Stabilimento termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:

1. con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nella tabella A della DGR n.3586/2004:
   punti 20

2. con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui al precedente punto 1:
   punti 30

*****

<u>Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo</u>

Maturazione del fango
Fangaia superficie mq……..(a)
Profondità m. ……..(b)
Capacità di produzione fango maturo in mc (a x b)

<u>Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:</u>

- peso specifico del fango: 200Kg/mc;
- quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0.005;
- periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- prestazioni giornaliere effettuabili in modo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
- prestazioni giornaliere effettuabili in modo doppio (camerino: fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:
- relativamente agli stabilimenti a modulo unico Fbs3= 0.005 x 100 x 6 x Nc = mc 3,00 x Nc;
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio Fbs3= 0.005 x 100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc;

*****

b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi;
punti 10

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento; la valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precede la valutazione;
punti 20

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

1. relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:

   1.a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali:

   punti 20

   1.b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio;

   punti 30

2. da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;

3. oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orario di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali.

Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo paragrafo 8, punto 1), lettere a) e b) e da quella di cui al successivo paragrafo 9 , lettera a).

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1. disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:
   punti 15

2. disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato:
   punti 10

3. disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:
   punti 5

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura:
punti 10

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**
2. con impact factor **punti 35**

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più stabilimenti, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

2. con impact factor **punti 25**

I due punteggi non sono cumulabili.

Con riferimento alla precedente lettera h) l'attribuzione del punteggio si intende per ciascuno degli stabilimenti termali, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuno degli stabilimenti associati a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuno degli stabilimenti associati.

2. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fango balneoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "*fango con bagno terapeutico*" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo:

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente a quello della valutazione.

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

3. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e delle irrigazioni vaginali con bagno

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti indicati al paragrafo 1, lettera c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente a quello della valutazione.

Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente paragrafo 1 lettera d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente paragrafo 2 ultimo periodo.

punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

4. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo 1, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati alle lettere a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali:

punti 30

5. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie la valutazione complessiva è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) cubatura degli ambienti di cura – disponibilità di spazi superiori ai requisiti specifici per le terapie inalatorie di cui alla DGR 3586/2004 (la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa):

1. del 10% a quelli indicati nella DGR 3586/2004;

punti 15

2. del 20% a quelli indicati nella DGR 3586/2004;

punti 25

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1 lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria;

punti 15

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta;

punti 10

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettere g) e h).

6. criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica la valutazione complessiva è assegnata sulla base dei seguenti parametri con i relativi punteggi:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula nella tabella A della DGR n.3586/2004:

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25: **punti 20**
2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50: **punti 30**

*****

Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi cd. di massima punta, si assumono:

- il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45 % del complesso stagionale;
- come pari a 90 il numero di giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre;

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T/200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0.6$$

*****

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:

1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 mq: **punti 15**
2) di almeno 2,0 mq: **punti 30**;

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):

1) da 1/44 a 1/40: **punti 15**
2) maggiori di 1/40: **punti 30**.

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21:

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettera d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente paragrafo 1, lettere g) e h).

7. criterio generale di valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dallo stabilimento accreditato presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

8. criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario dei cicli di cura innanzi elencati sono assegnati altresì i seguenti punteggi relativi a requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dello stabilimento termale:

1) personale medico:

a) disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dello stabilimento, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER:
punti 5

se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario:
ulteriori punti 5

b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura di cui ai precedenti paragrafi:
punti 2

2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio:
punti 2

3) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, enti del Servizio sanitario regionale., con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali:
punti 15

4) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato:

punti 10

5) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito del singolo Stabilimento termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Stabilimenti termali:
punti 25

6) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi:
punti 5

7) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), numero 2 .
punti 5;

8) servizio di dietologia:
punti 5;

9) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle Province e Regioni:
punti 5

9. criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo agli Stabilimenti termali i cui cicli di cura erogati siano tutti ascrivibili a livello tariffario I, a condizione che lo stabilimento interessato risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

a)

a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dello stabilimento, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attenenti la terapia termale praticata in prevalenza;

a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dello stabilimento termale.

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

b)

b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto delle norme in materia di privacy, coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interresse sanitario generale;

b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

c1) periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;

c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);

c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

10. determinazione del livello tariffario

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascun Stabilimento termale tramite apposito questionario da compilarsi e sottoscriversi dal legale rappresentante dello stabilimento stesso. Tale questionario di autovalutazione va allegato alla domanda di accreditamento da parte delle strutture interessate. Con il decreto di accreditamento sarà indicato anche il livello tariffario attribuito.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE